

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 9 gennaio 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

[AREA: DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI](#)

CIRCOLARE N. 2/2009

Oggetto: **Credito di imposta per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo – Approvazione del formulario per la prenotazione del credito.**

Indice

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Premessa. | 2 |
| 2. | Il credito di imposta per le spese di ricerca sviluppo. | 2 |
| 3. | L'introduzione dell'obbligo di prenotazione del credito. | 3 |
| 4. | Progetti di investimento già avviati alla data del 28 novembre 2008. | 4 |
| 5. | Progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008. | 5 |
| 6. | Il formulario (Mod. FRS). | 7 |
| 6.1 | Frontespizio. | 7 |
| 6.2 | Quadro A. | 9 |
| 7. | Modalità di presentazione telematica del formulario. | 10 |

STUDIO ANTONELLI

1. Premessa.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 195080/2008 del 29 dicembre 2008 è stato approvato l'apposito formulario (Mod. FRS) per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta di cui all'art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, da presentare ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.

Il formulario deve essere presentato dai contribuenti che intendono usufruire del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, al fine di prenotare le limitate risorse finanziarie disponibili. In particolare, il termine iniziale per la presentazione del modello all'Agenzia delle Entrate è fissato per il prossimo 28 gennaio 2008, con modalità e procedure diverse a seconda che i progetti di investimento siano stati già avviati alla data del 28 novembre 2008, ovvero successivamente a tale data.

Il suddetto Provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, il quale prevede, per esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il credito di imposta per le spese di ricerca sviluppo.

Come noto, la Legge Finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, commi da 280 a 283, della Legge n. 296/2006) ha introdotto uno specifico credito di imposta usufruibile dalle imprese che sostengono costi attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

La normativa è stata successivamente modificata dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 (art. 1, comma 66 della Legge n. 244/2007), con la quale sono stati, in particolare, elevati alcuni limiti relativi alla misura del credito fruibile, nonché è stata eliminata la previsione in base alla quale la fruizione del credito era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Infine, il credito de qua ha trovato attuazione a seguito:

- dell'approvazione del regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008, con il quale sono stati definiti, in particolare, le attività ed i costi ammissibili, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese che intendono fruire del credito e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti;
- della predisposizione di una apposita sezione della dichiarazione dei redditi in cui evidenziare i costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta;
- dalla emanazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 13 giugno 2008, nella quale sono stati chiariti, in via interpretativa numerosi dubbi applicativi in relazione ai soggetti beneficiari, alla cumulabilità con altre agevolazioni, alla documentazione da predisporre ed alla utilizzabilità ed alla rilevanza del credito.

Rinviamo per un'analisi più approfondita del credito in questione ai documenti sopra richiamati, si evidenzia in estrema sintesi, che:

STUDIO ANTONELLI

- ⇒ si tratta di un credito di imposta pari al 10 per cento le spese sostenute per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo ovvero al 40 per cento, qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. In ogni caso è previsto che i costi non possono superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta;
- ⇒ l'agevolazione ha durata temporanea in quanto essa trova applicazione, per espressa previsione normativa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009. Dunque, per i contribuenti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'agevolazione riguarda il triennio 2007 – 2009;
- ⇒ a pena di decadenza occorre indicare in una apposita sezione della dichiarazione dei redditi i costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta. Inoltre, le imprese che usufruiscono del credito devono conservare tutta la documentazione atta a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sostenuti;
- ⇒ il credito di imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile, come specificato al comma 282 della Legge n. 296/2006, ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Inoltre, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 46/E del 13 giugno 2008 è possibile utilizzare del credito relativo alle spese sostenute in un determinato anno già a scomputo degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta.

3. L'introduzione dell'obbligo di prenotazione del credito.

Il Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, (cd. Decreto anticrisi) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L, ha introdotto alcuni meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza nell'utilizzo dei crediti di imposta e l'effettiva copertura finanziaria delle agevolazioni fiscali.

In particolare, l'articolo 29, comma 2, del D.L. n. 185/2008, con riferimento al credito di imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, commi 280-283, della Legge n. 296/2006, prevede l'approvazione di uno specifico formulario, la cui approvazione è demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da inoltrare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per la trasmissione dei dati relativi al credito di imposta de qua.

In particolare, la norma di legge distingue due fattispecie, prevedendo per ciascuna di esse una specifica procedura, una diversa valenza dell'inoltro del formulario nonché diverse tempistiche per la presentazione telematica del formulario ma anche diverse modalità per l'utilizzo del credito.

In particolare la norma distingue tra:

- a) le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, ossia già avviate alla data del 28 novembre 2008;

STUDIO ANTONELLI

- b) le attività di ricerca avviate successivamente alla data del 28 novembre 2008 (e, quindi, dal 29 novembre).

Nei successivi paragrafi verranno analizzate in modo più dettagliato le due fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), alla luce di quanto previsto dal provvedimento del 29 dicembre 2008 con il quale è stato approvato il formulario (Modello FRS) e dalle relative istruzioni.

In questa sede ci si limita ad evidenziare come la norma utilizza quale criterio di distinzione tra le due fattispecie il momento temporale di avvio del progetto di ricerca che dovrà risultare da atti o documenti aventi data certa, senza specificare in alcun modo la tipologia di documentazione che potrà assumere valore probatorio in tal senso. La questione potrebbe creare non pochi problemi considerata l'imminente scadenza del termine per l'invio del questionario, anche in considerazione del fatto che alcuni costi agevolabile sono costi interni, quali costi del personale.

In relazione a tale aspetto, dunque, si ritiene opportuno attendere i doverosi chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. Progetti di investimento già avviati alla data del 28 novembre 2008.

Per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008 è previsto che:

- il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009;
- occorre presentare un unico formulario nel quale vanno quindi esposti cumulativamente i dati relativi a tutti i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla data del 28 novembre 2008;
- la presentazione del formulario deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando l'apposito modello Mod. FRS ed utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITO FRS", secondo quanto meglio specificato nel successivo paragrafo 7;
- il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari ricevuti, esaminati rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati esclusivamente un nulla-osta ai soli fini delle coperture finanziarie;
- la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi.

STUDIO ANTONELLI

In relazione alla suddetta procedura preme evidenziare che presumibilmente le risorse finanziarie disponibili andranno esaurite entro poco tempo (probabilmente poche ore), come già avvenuto per altri crediti di imposta soggetti ad una analoga procedura di prenotazione.

Si evidenzia dunque l'opportunità, per le imprese che intendono fruire del credito di imposta di predisporre quanto necessario in modo da potere essere tra i primi contribuenti a presentare il formulario, nonché ad attivarsi, se possibile, per la presentazione diretta del formulario, senza cioè fare ricorso ad intermediari abilitati.

Secondo quanto apparso sulla stampa specializzata, il Modello FRS potrebbe dover essere utilizzato anche dai contribuenti che hanno maturato il credito di imposta nel 2007, ma che non hanno interamente compensato detto credito ovvero che non hanno ancora ultimato i progetti di investimento. A tale proposito infatti, l'art. 29, comma 2, lett. a), del D.L. n. 185/2008, che si occupa degli investimenti già avviati alla data del 28 novembre 2008, non fa distinzione tra programmi di investimento già terminati alla data del 31 dicembre 2007 ed investimenti ancora in corso.

In relazione a tale aspetto, considerato che la mancata presentazione del Modello comporta, per espressa previsione normativa, la decadenza dal contributo, risulta dunque opportuno attendere i chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria.

5. Progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008.

Per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo avviati a partire dalla data del 29 novembre 2008 è previsto che:

- il formulario può essere presentato dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009. Non è previsto un termine finale né ovviamente l'ipotesi di decadenza dal contributo, ma ovviamente, è opportuno presentare il formulario quanto prima al fine di prenotare le limitate risorse finanziarie disponibili;
- i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009;
- occorre presentare tanti formulari contraddistinti da differenti numeri progressivi quanti sono i progetti di investimento. Questa costituisce una fondamentale differenza rispetto ai progetti di investimento di cui al precedente paragrafo 4, implicando un obbligo di rendicontazione dei costi sostenuti separato per ciascun progetto. Al riguardo, si evidenzia che le istruzioni chiariscono come comportarsi nel caso di presenza in capo allo stesso contribuente sia di progetti già avviati alla data del 28 novembre che successivamente a tale data, precisando come in tal caso debbano essere presentati distinti formulari, il primo comprendente i dati di tutti gli investimenti avviati fino al 28/11/2008 e, a seguire, tanti formulari quanti sono i progetti di investimento avviati dal 29/11/2008. Per ciascun formulario dovrà essere effettuato un invio telematico. Invece, secondo quanto chiarito espressamente dalle istruzioni, in caso di investimenti che abbracciano più periodi di imposta (ad esempio, investimento avviato il 30/11/2008 che comporta sostenimento di costi sia nel 2008 che nel 2009) occorre presentare un unico formulario, ma compilando due diversi moduli (Quadro A) in modo da evidenziare separatamente sia i costi sostenuti nel 2008 che quelli sostenuti nel 2009;

STUDIO ANTONELLI

- la presentazione del formulario deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, utilizzando lo stesso modello e lo stesso prodotto informatico valido per i progetti di investimento di cui al precedente paragrafo 4;
- il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui al precedente paragrafo 4. Con tale previsione si intende creare un ordine di priorità, privilegiando l'attribuzione delle risorse disponibili ai soggetti che alla data del 28 novembre 2008 hanno già avviato i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari ricevuti, esaminati rispettando rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria. In questo caso, dunque, sono previste tre comunicazioni successive da parte dell'Agenzia,:
 - la prima che certifica soltanto l'avvenuta presentazione del formulario;
 - la seconda attinente la conferma della prenotazione; al riguardo si evidenzia che entro l'anno successivo a tale conferma di accoglimento occorre sostenere effettivamente la spesa in relazione alla quale si chiede l'attribuzione del credito di imposta, a pena di decadenza dal contributo;
 - la seconda (il nulla-osta) che attribuisce il diritto alla fruizione del credito;
- la fruizione del credito di imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008 e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e per la residua parte nell'anno successivo.

Sono state dunque introdotte due limitazioni alla fruizione del credito di imposta:

- la prima, di natura temporale che impone di utilizzare il credito entro il sesto mese successivo al termine di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008;
- la seconda di natura quantitativa: 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e residuo 70% nell'anno successivo.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 29, comma 4, primo periodo del D.L. n. 185/2008 fa riferimento al termine del sostenimento delle spese che deve avvenire entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Pertanto sulla base di una interpretazione letterale si ritiene che il termine finale dell'utilizzo del credito di cui debba essere individuato nel sesto mese successivo al termine ultimo per il sostenimento delle spese (a prescindere dall'effettiva data di sostenimento delle stesse), che coincide, nella generalità dei casi nel 30 giugno 2010.

STUDIO ANTONELLI

Ipotizziamo, infatti, che un contribuente avente periodo di imposta coincidente con l'anno solare presenti il giorno 28 gennaio 2009 il formulario FRS nel quale sono evidenziati costi agevolabili relativi a progetti di investimento avviati successivamente al 29 novembre 2008, per l'importo complessivo di euro 400.000, cui corrisponde un credito di imposta di euro 40.000. Le spese agevolabili sono sostenute per euro 100.000 nel 2008 e per il residuo importo di euro 300.000 saranno sostenute nel 2009.

Ipotizzando altresì che il contribuente riceva sia la conferma della prenotazione che il nulla-osta nel 2009, il credito di imposta di cui dovrebbe risultare utilizzabile:

- per euro 12.000 (30% di 40.000) nel corso del 2009. Di tale importo euro 3.000 (30% del credito di euro 10.000 corrispondente alle spese di 100.000 sostenute nel 2008) saranno utilizzabili ai fini dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo di imposta 2008, ferma restando la possibilità utilizzare l'importo di euro 9.000 (30% del credito di euro 30.000 corrispondente alle spese di 300.000 sostenute nel 2009) già a scomputo degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta 2009;
- per il residuo importo di euro 28.000 a partire dal 1° gennaio 2010 (anno successivo al 2009 in cui viene utilizzato la prima tranche del 30%), ma non oltre il 30 giugno 2010 (ossia entro il sesto mese successivo al termine ultimo per il sostenimento delle spese di investimento).

Tuttavia, in relazione alle modalità di utilizzo del credito è opportuno attendere una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

6. Il formulario (Mod. FRS).

Il formulario (Mod. FRS) da utilizzare per la comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Il formulario è composto dal:

- Frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi dell'impresa beneficiaria nonché la sottoscrizione del formulario da parte del soggetto beneficiario;
- Quadro A, contenente i dati relativi alla tipologia ed all'ammontare dei costi agevolabili.

Tutti gli importi da indicare nel formulario vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto, se inferiore a detto limite.

6.1 Frontespizio.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito ai campi di principale interesse contenuti nel Frontespizio del formulario.

Formulario n.

Il campo in alto a destra del Modello FRS, denominato "Formulario n. .." deve essere utilizzato per indicare il numero progressivo dei modelli presentati, partendo dal numero "01".

STUDIO ANTONELLI

Infatti, come già evidenziato, il contribuente potrebbe essere interessato alla presentazione di più formulari, nell'ipotesi in cui:

- abbia intrapreso uno o più progetti di investimento avviati prima del 28 novembre 2008, nonché uno o più progetti di investimento avviati dopo tale data.;
- abbia intrapreso più progetti di investimento avviati successivamente al 28 novembre 2008.

Al riguardo le istruzioni chiariscono infatti che per tutti i progetti d'investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati entro il 28 novembre 2008 va presentato un unico formulario, mentre per quelli avviati successivamente deve essere presentato un formulario per ogni progetto d'investimento.

Ad esempio, in presenza di uno o più progetti già avviati entro il 28 novembre 2008 e di uno iniziato successivamente a tale data vanno presentati due distinti formulari. In presenza di uno o più progetti già avviati entro il 28 novembre 2008 e di più progetti iniziato successivamente a tale data devono essere presentati distinti formulari, il primo comprendente i dati di tutti gli investimenti avviati fino al 28 novembre 2008 e, a seguire, tanti formulari quanti sono i progetti di investimento avviati dal 29 novembre 2008.

Le istruzioni chiariscono altresì che occorre numerare progressivamente sia i formulari presentati dalla medesima impresa beneficiaria, sia le rinunce. Infatti, come meglio esplicitato nel prosieguo, il formulario può essere utilizzato anche per comunicare la rinuncia totale o parziale del credito.

Avvio attività

Sono previste apposite caselle nel quale indicare se il progetto d'investimento per il quale è presentato il formulario è stato già avviato entro il 28 novembre 2008 ovvero è avviato successivamente a tale data.

Nel campo "Data avvio attività" deve essere indicata la data di avvio del progetto d'investimento in attività di ricerca e sviluppo, risultante da atti o documenti che diano prova certa dell'inizio dell'investimento.

Le istruzioni chiariscono che se nel formulario sono esposti i dati relativi a più progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008, va indicata la data di avvio del progetto più recente. Inoltre, se è stata barrata la casella "Attività di ricerca avviata entro il 28 novembre 2008" la "Data avvio attività di ricerca" non potrà essere successiva al 28 novembre 2008.

Richiesta di rinuncia totale al credito d'imposta

Il Modello FRS prevede, come già anticipato un apposito campo che può essere utilizzato per comunicare una eventuale rinuncia da parte del contribuente al credito di imposta in relazione al quale è stato presentato un precedente formulario. La rinuncia può essere totale o parziale.

Le istruzioni chiariscono infatti che nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda annullare totalmente gli effetti di un formulario precedentemente inviato deve presentare apposita rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare solamente il frontespizio (il quadro A non va compilato), riportando nell'apposito campo il numero di

STUDIO ANTONELLI

protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già presentato e barrando la casella "TOTALE".

Si evidenzia che, in caso di rinuncia totale, il soggetto perde ogni diritto derivante dal formulario precedentemente inviato, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione del medesimo; conseguentemente, un successivo formulario assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'ora della sua trasmissione.

Richiesta di rinuncia parziale al credito d'imposta

Nell'ipotesi in cui l'impresa per qualsiasi motivo intenda rinunciare parzialmente al credito d'imposta indicato in un formulario precedentemente inviato deve presentare apposita richiesta, utilizzando il presente modello, nel quale deve compilare sia il frontespizio sia il quadro A, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico al formulario già presentato e barrando la casella "PARZIALE".

In caso di rinuncia parziale, nel quadro A vanno esposti integralmente i nuovi dati. Se nel formulario presentato precedentemente ed oggetto di revoca parziale siano stati compilati più moduli del quadro A, essi vanno tutti nuovamente compilati, anche quelli non oggetto di modifiche.

Le istruzioni chiariscono altresì che con riferimento a ciascun periodo d'imposta, il valore indicato nel campo "Totale credito d'imposta" non potrà essere superiore a quello riportato nel quadro A del formulario parzialmente revocato. In caso contrario il sistema provvederà a scartare automaticamente la revoca parziale.

In caso di rinuncia parziale il soggetto non perde l'ordine cronologico acquisito con la precedente istanza parzialmente revocata.

6.2 Quadro A.

Nel Quadro A va indicato l'ammontare degli investimenti agevolabili e del relativo credito, distintamente per tipologia di costi e per periodo di riferimento.

Al riguardo, le istruzioni al formulario ricordano, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 1, comma 281, della Legge n. 296/2006, ai fini della determinazione del credito di imposta i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta. Al raggiungimento del predetto limite concorrono, ovviamente, i costi relativi a tutti i progetti di investimento agevolabili, anche se comunicati con diversi formulari.

Le istruzioni chiariscono inoltre le modalità di compilazione del formulario nel caso in cui il progetto o i progetti di investimento riguardino più periodo di imposta, prevedendo in tal caso di utilizzare un singolo modulo per ciascun periodo di imposta, avendo cura di indicare:

- il progressivo numero di modulo nella apposita casella "**Mod. N.**", posta in alto a destra nel Quadro A;
- l'anno di riferimento nell'apposito spazio "**Periodo di imposta in corso al 31/12/....**".

STUDIO ANTONELLI

In tale ipotesi occorrerà compilare interamente il frontespizio in relazione al primo modulo, mentre per i moduli successivi al primo va compilato unicamente il Quadro A, oltre al codice fiscale dell'impresa beneficiaria.

Nei **Righi da A1 ad A7** va indicato l'ammontare dei costi agevolabili sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo, distinti per tipologia:

- **Rigo A1:** costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- **Rigo A2:** costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio;
- **Rigo A3:** costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca;
- **Rigo A4:** costi riguardanti la ricerca contrattuale, le compente tecniche ed i brevetti;
- **Rigo A5:** costi riguardanti i servizi di consulenza;
- **Rigo A6:** costi riguardanti le spese generali;
- **Rigo A7:** costi per materiali, forniture e prodotti analoghi.

In particolare, sempre con riferimenti ai **Righi da A1 ad A7** occorre indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo complessivo dei costi sostenuti (o che si prevede di sostenere). La somma di tali importi va indicato nel Rigo A8, colonna 1;
- nella **colonna 2**, l'eventuale ammontare dei costi della medesima tipologia, già compresi nell'importo in colonna 1, riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, se sussistenti. In relazione a tali ultimi costi infatti il credito di imposta spetta in misura pari al 40% invece che del 10%. La somma di tali importi va indicato nel Rigo A8, colonna 2.

Infine nell'apposito campo (**Rigo A8, colonna 3**) va indicato l'ammontare del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che dovrà risultare dalla somma dei seguenti valori:

- 10 per cento dei costi per attività di ricerca e sviluppo non riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (10% della differenza tra l'importo indicato nel Rigo A8, colonna 1 e l'importo indicato nel Rigo A8, colonna 2);
- 40 per cento dei costi per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (40% dell'importo indicato nel Rigo A8, colonna 2).

7. Modalità di presentazione telematica del formulario.

Come già evidenziato il formulario deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica. In particolare La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;

STUDIO ANTONELLI

- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del formulario o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio del formulario.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del formulario i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Si ricorda che il formulario si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del formulario a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITOFRS", che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 22 gennaio 2009.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti

Alessandro Antonelli

Allegati: 2